



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi

### **URGENTE - VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

All'associazione "AIGAE – Associazione  
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche"  
(alla c.a. dr. Spinetti )  
Via Cavour, 9  
58100 - GROSSETO  
(indirizzo PEC: [segreteriaaigae@pec.it](mailto:segreteriaaigae@pec.it) )

*e, per conoscenza:*

- Al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo -  
Elenco Speciale Accompagnatori  
di Media Montagna  
(alla c.a. sig.ra Ponziani)  
Via Beffi 10  
67100 COPPITO (AQ)  
(indirizzo PEC: [guidealpineabruzzo@pec.it](mailto:guidealpineabruzzo@pec.it) )

- Alla Regione Abruzzo -  
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche  
del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e  
dell'Università - Servizio Formazione ed  
Orientamento Professionale  
(alla c.a. dr. Di Rino - dr. Amoroso)  
Viale Bovio, 425 – PESCARA  
(indirizzo PEC: [direpalfi@pec.regione.abruzzo.it](mailto:direpalfi@pec.regione.abruzzo.it))  
(indirizzo mail: [carlo.amoroso@regione.abruzzo.it](mailto:carlo.amoroso@regione.abruzzo.it) )

All. 2

Oggetto: **Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 7. Attuazione in Abruzzo della legge.**

---

Si fa riferimento all'argomento in oggetto per segnalare che il Collegio Regionale Guide Alpine dell'Abruzzo, con l'unità nota protocollata in entrata al n. 182213 del 6 ottobre u.s. (cfr. all.1), ha rappresentato a questo Ministero la situazione venutasi a creare nella regione Abruzzo a seguito dell'inserimento della Vostra associazione nell'elenco delle associazioni professionali previsto dall'art.2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4.

Si ricorda che, a seguito di una lunga istruttoria, che ha visto anche il coinvolgimento del Ministero Beni e Attività Culturali e Turistiche, la Vostra associazione è stata sì inserita nell'elenco in questione, ma a patto che, nelle regioni ove l'attività di guida ambientale



escursionistica (o diciture similari) era regolamentata, gli iscritti all'associazione rispettassero comunque i requisiti previsti dalle leggi regionali vigenti (cfr. allegato 2 alla dichiarazione pubblicato sul sito di questo Ministero quale scheda della Vostra associazione e qui riportato sub all.2).

Peraltro, durante l'istruttoria, non era stata resa nota a questo Ministero l'esistenza della legge regionale Reg. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86, che all'art.16, commi 3 e 4, individua la figura di "guida ambientale escursionistica, guida esclusiva del parco, ai sensi dell'art.14, comma 5 della legge n. 394 del 1991".

In effetti, la definizione data da tale legge, che qui si riporta, è sostanzialmente sovrapponibile a quella data dalla Vostra associazione e riportata nel predetto allegato 2.

*È guida ambientale escursionistica chi esercita professionalmente, anche in modo esclusivo o continuativo, una delle seguenti attività:*

- a) conduce in visita o esplorazione persone singole o gruppi di persone in qualsiasi ambiente naturale, ivi compresi i parchi naturali e le aree protette, illustrando le caratteristiche ambientali, naturalistiche ed antropiche del territorio;*
- b) conduce in visita ad ambiente e/o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico;*
- c) affianca in ambito scolastico il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.*

*L'accompagnamento su percorsi impervi che richiedono per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi non rientra fra le attività della guida ambientale escursionistica.*

Si riporta, per un confronto, la definizione usata dalla Vostra associazione, ripresa dal suddetto allegato:

*È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.*

Sembra difficile sostenere che almeno in larga parte le attività descritte dalla Vostra associazione, a parte l'uso dello stesso termine, non rientrino fra le attività individuate dalla legge regionale in questione.

Si fa presente, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla Vostra associazione con messaggio di posta elettronica del 4 novembre u.s., che la sentenza Corte Costituzionale 459/2005, peraltro potenzialmente superata da vari mutamenti nel quadro giuridico, quale l'intervenuta abrogazione della legge 135/2001, riguarda comunque la specifica definizione di "guida ambientale escursionistica" della Regione Emilia-Romagna e non è automaticamente trasferibile a diversa definizione presente in altra legge regionale. Del resto, la Corte ha confermato la validità di tale legge, tuttora vigente e richiamata, indirettamente, anche dai requisiti validi per l'iscrizione alla Vostra associazione.



Ad ogni modo, si ribadisce, anche a beneficio del Collegio che legge per conoscenza, che, come già affermato in precedenti note e messaggi di posta elettronica di questo Ministero, in effetti i principi generali in materia di legislazione concorrente, in materia di professioni, prevedono l'incostituzionalità delle leggi regionali che istituiscano figure professionali in carenza di una normativa statale di riferimento. In particolare è possibile fare riferimento al D. Lgs. 30/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", nonchè al D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e soprattutto a numerose sentenze della Corte Costituzionale che si sono succedute negli anni dal 2003 (n.353) al 2011 (n. 230): cfr. in particolare la sentenza n. 271/2009.

Tuttavia, non è possibile, a parere di questo Ministero, prescindere dall'esistenza di tali leggi regionali. Infatti, in assenza di una specifica pronuncia della Corte costituzionale, tali leggi, non essendo state impugnate dallo Stato nei tempi previsti, sono entrate in vigore e non possono essere abrogate con una interpretazione ministeriale.

Per quanto riguarda la Vostra associazione, si è ritenuto, in assenza di diverso avviso del suddetto Ministero Beni e Attività Culturali e Turistiche, di non poterle negare l'inserimento nell'elenco delle associazioni professionali, dato che l'attività è comunque libera in buona parte del territorio nazionale.

Nel frattempo, però, è stato richiesto di modificare i propri requisiti di accesso all'associazione, inserendo, per le regioni ove esistono norme cogenti in materia, il rispetto dei requisiti previsti dalle leggi regionali, comunque vigenti in assenza di una specifica pronuncia della Corte costituzionale.

Ciò premesso, si ritiene che la richiesta formulata dal Collegio che legge per conoscenza, possa ritenersi sostanzialmente fondata.

Si invita quindi a modificare l'allegato 2, già inviato a questo Ministero ed attualmente pubblicato sul sito ministeriale, inserendo alla voce "Requisiti aggiuntivi richiesti per l'iscrizione all'associazione (per gli aspiranti soci dalle regioni che hanno una propria legge regionale vigente in merito alla professione di guida ambientale escursionistica)", la regione Abruzzo tra quelle in cui sono comunque previsti i requisiti indicati dalla legge regionale vigente, ed aggiungendo una frase di chiusura che estenda quanto sopra a tutte le regioni, ancorché non indicate, in cui tali requisiti siano comunque previsti come obbligatori.

Analogamente, dovrà essere opportunamente chiarito nel sito web della Vostra associazione che l'iscrizione alla stessa, o la frequenza di corsi da essa organizzati, non consente di operare in difetto dei requisiti eventualmente richiesti da leggi regionali, laddove vigenti.

Ad ogni modo, onde evitare immediate conseguenze negative per gli iscritti all'associazione che abbiano cominciato ad esercitare l'attività nella regione Abruzzo, si suggerisce alla Vostra associazione, ed al Collegio che legge per conoscenza, di concordare adeguate modalità per il conseguimento della prescritta abilitazione regionale, d'intesa con i competenti uffici della Regione Abruzzo che leggono anch'essi per conoscenza.



Si resta in attesa di cortese riscontro, per l'inserimento del documento modificato nel sito web di questo Ministero.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Vecchio".

*en*

ROS/Lettera AIGAE rich. Coll. Guide Alpine Abruzzo